

Fatto Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente -

Dott. FOTI Giacomo - Consigliere -

Dott. D'ISA Claudio - rel. Consigliere -

Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere -

Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

1. P.F. n. il (OMISSIS);

2. M.G. n. il (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 3793/2012 della Corte d'appello di Bologna del 13.12.2012;

Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

Udita all'udienza pubblica del 29 aprile 2014 la relazione fatta dal Consigliere dott. CLAUDIO D'ISA;

Udito il Procuratore Generale nella persona del dott. Fulvio Baldi che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso della P., relativamente al ricorso del M. l'annullamento con rinvio limitatamente alla provvisoria, rigetto nel resto;

Per la parte civile D.S.P., l'avv. Sergio Gabrielli, in sostituzione dell'avv. Zappasodi Sabrina, si riporta alle conclusioni scritte;

L'avv. Gebbia Giovanni, difensore del M., insiste nell'accoglimento del ricorso;

L'avv. Nobiloni Alessandro, in sostituzione dell'avv. Lucio Olivieri, difensore della P., riportandosi ai motivi,

chiede l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

1. All'esito del dibattimento, istruito a mezzo di escussione dei testimoni adottati dalle parti, di acquisizione di documentazione e di perizia grafologica, il Tribunale di Ascoli Piceno, sezione distaccata di San Benedetto del Tronto, con la sentenza, in data 10.02.2011, dichiarava la penale responsabilità degli imputati M.G. e P.F. per il reato di lesioni colpose in danno di D.S.P., il primo nella qualità di ginecologo chirurgo operatore e la seconda di ferrista, entrambi facenti parte della equipe chirurgica che, in data (OMISSIS), aveva sottoposto la D.S. ad intervento di taglio cesareo, durante il quale veniva lasciata nell'addome della paziente una garza laparotomica, che, infettatasi, causava alla donna la formazione di un ascesso, con conseguente cancrena, risolto solo in data (OMISSIS) grazie a nuovo intervento chirurgico.

1.1 Il primo giudice ricostruiva la vicenda sulla base di quanto riferito dai testi escussi, - tra cui la stessa persona offesa, che esponeva dei disturbi persistenti e dei dolori accusati fin dai primi giorni successivi al parto, poi nel tempo aumentati, interpretati dal dott. M., suo ginecologo di fiducia, quali sintomi di una depressione post partum, e della documentazione medica acquisita, ritenendo assolutamente provata la circostanza della "dimenticanza" della garza nell'addome della paziente nel corso dell'intervento di taglio cesareo. Dalla presenza del corpo estraneo erano scaturite gravi conseguenze, risolte solo a seguito dell'intervento del (OMISSIS), deciso dopo che la donna veniva sottoposta da altro specialista, cui, infine, si era rivolta, ad esame ecografico, che evidenziava la presenza di una massa sospetta nell'area ileale, e durante il quale, a causa dell'ascesso e della conseguente cancrena, si era dovuto procedere anche ad una resezione intestinale, oltre che al drenaggio della cavità residua.

Il Tribunale, dunque, riteneva assolutamente provata e certa la responsabilità del dott. M. che, con condotta gravemente negligente, non si avvedeva della presenza all'interno dell'addome, al momento della conclusione dell'intervento, della garza, peraltro neppure di dimensioni ridotte (40x40) e non segnalata, come è buona norma, non essendo dotata di opportuno filo radio opaco, da un ferro chirurgico all'uopo agganciato ed, inoltre, pur avendone avuto più volte occasione (in quanto la D.S., afflitta fin dai primi giorni dopo l'intervento e poi nei mesi successivi da dolori addominali, nausea e debolezza, ripetutamente ed insistentemente si recava presso l'ambulatorio dell'imputato, suo ginecologo di fiducia), non approfondiva adeguatamente, anche a mezzo di esami strumentali, i riferiti sintomi persistenti. A conferma della consapevolezza del grave errore commesso, il primo giudice valorizzava anche la presenza, sul diario della descrizione dell'intervento, della dizione "Chiesto e riferito uguale all'inizio il conteggio del materiale chirurgico impiegato", eseguita con grafia certamente riconducibile alla mano dell'imputato, ma altrettanto certamente, secondo le risultanze della consulenza grafica svolta, aggiunta in un momento successivo alla compilazione del diario medesimo, sia perchè vergata con penna diversa, sia perchè più accurata nelle forme e treno veloce nel gesto, nell'ulteriore rilievo che il dott. M. non era solito apporre detta dizione, che non compare in nessuna descrizione degli interventi da lui effettuati presso la medesima Casa di Cura nello stesso periodo, e che la sovrapposizione dell'originale e della copia evidenziava uno slittamento delle cornici del testo e delle diciture prestampate, rivelatrici di un precedente distacco di fogli poi nuovamente sovrapposti per effettuare l'aggiunta palesemente posticcia.

Quanto alla P., il Tribunale riteneva provata la penale responsabilità in base alla qualifica di ferrista, cui spettava il compito specifico di controllare il materiale chirurgico impiegato e restituito ed, in particolare, il compito, eseguito il computo della garze prima dell'inizio dell'intervento, di effettuare il conteggio finale prima di dare il via alla chiusura della parete addominale;

conteggio che nella occasione non veniva effettuato, avendo in tal senso depresso la stessa persona offesa, che nel corso della operazione era sveglia e vigile in quanto non sottoposta ad anestesia totale. Il primo giudice confutava altresì la tesi difensiva, secondo cui il conteggio delle garze utilizzate spettava alla infermiera Po., assolta con la stessa pronuncia dal reato di lesioni colpose per non aver commesso il fatto, sul rilievo che era stata chiamata all'ultimo momento in sala operatoria pur non avendo la qualifica di infermiera di sala e che si era però intrattenuta solo per poco, essendo stata richiamata in reparto. Il Tribunale, escludendo la responsabilità della Po., per quanto sintetizzato innanzi, ha ritenuto comunque la P., in difetto peraltro di una distribuzione specifica di compiti, tenuta a controllare il materiale e a effettuare il conteggio, svolgendosi l'intervento nell'ambito di un ristretto campo operatorio, non comportando il controllo la possibilità di contaminazione dell'attività di ferrista, ed essendo emerso che la Po., che peraltro neppure era in sala operatoria, al termine dell'intervento, come riferito dalla infermiera che vi entrava per occuparsi della neonata, era alla sua prima esperienza e doveva essere necessariamente seguita nello svolgimento di qualsivoglia compito affidatole.

1.2 La Corte d'Appello, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza di condanna, facendo proprio il relativo impianto motivazionale, ritenendo infondati i motivi posti a base del gravame di merito.

2. Ricorrono per cassazione entrambi gli imputati.

2.1 M.G., con il primo motivo, eccepisce difetto e contraddittorietà della motivazione. Si argomenta che la Corte d'appello, nel richiamarsi per relationem alla sentenza del Tribunale, fa capire che abbia aderito alla ricostruzione del fatto storico operata dai giudici di primo grado che dava per scontato che la conta delle garze vi fosse stata, sul presupposto che la P. con un cenno aveva confermato di aver contato le garze. Da tale premessa il Tribunale aveva fatto discendere l'assoluzione del coimputato p., senonchè la Corte distrettuale, pur aderendo a tale ricostruzione, ha poi affermato, in maniera contraddittoria, che l'avvenuta conta delle garze non fosse affatto certa, pervenendo in tal modo alla condanna del M. che, nella qualità di chirurgo, non aveva controllato che l'operazione di conta fosse stata effettuata.

2.1.1 Con il secondo motivo, denuncia altro vizio di motivazione laddove i giudici di secondo grado, dopo aver espresso il proprio convincimento in ordine alla conta delle garze, e, quindi, aver fatto comprendere che tale presupposto risultava fondamentale nel percorso logico deduttivo, con salto argomentativo, affermano che il loro convincimento prescinde dalla conta delle garze, effettuata o meno che sia, facendo comprendere come tale elemento non fosse più decisivo, evidenziando che la responsabilità del chirurgo non viene meno in ragione della sua posizione di garanzia nei confronti della paziente e che egli era tenuto ad accorgersi della presenza nell'addome di una garza di non irrilevanti dimensioni. Ritiene il ricorrente che l'affermazione di tale principio è illogica e contraddittoria con la precedente motivazione del Tribunale, che la Corte territoriale aveva fatto propria, nella parte in cui afferma, invece, il principio esattamente opposto e cioè quello in base al quale il chirurgo risponda anche della condotta posta in essere dall'aiuto, dall'anestesista o dall'infermiere e viceversa, solo quando si avveda che non vengono rispettati i canoni di diligenza e di perizia nell'esercizio dei compiti loro affidati. Se così non fosse si cadrebbe nel ritenere una responsabilità oggettiva, vale a dire una responsabilità per colpa altrui.

2.1.2 Con il terzo motivo si denuncia altro vizio di motivazione laddove la Corte territoriale ritiene raggiunta la prova della mancata conta sulla base delle dichiarazioni della p.o., che avrebbe, appunto, escluso tale circostanza. Si censura la sentenza per un non completo ed approfondito esame di tali dichiarazioni in quanto la D. S., pur essendo vigile, non aveva certamente tutto il campo visivo libero per la posizione distesa ed era, comunque, in uno stato di anestesia, sebbene parziale, che poteva, comunque, comportare un rallentamento delle percezioni.

2.1.3 Con il quarto motivo si denuncia vizio di motivazione relativamente al comportamento dell'imputato nella fase operatoria laddove non si era tenuto conto del fatto che la p.o. era stata invitata, nel corso delle visite post intervento, ad effettuare una ecografia e che da tale ecografia non risultò alcuna anomalia.

Diagnosi questa confermata anche dai sanitari dell'ospedale Civile che visitarono la D.S. nell'estate del

(OMISSIS). La Corte non spiega per quale ragione i sintomi accusati dalla p.o. dovevano per forza di cosa essere collegati alla presenza del garza nell'addome.

Si censura, poi, la parte relativa alla disamina della cartella clinica laddove è stato ritenuto che solo successivamente in essa venne annotata con grafia dell'imputato l'avvenuta conta delle garze, tale deduzione è basata per il ricorrente su elementi del tutto equivoci e non sufficienti a far ritenere la falsificazione dell'atto.

2.1.4 Con l'ultimo motivo si denuncia vizio di motivazione sulle questioni di natura risarcitoria, sia i primi che i secondi giudici avrebbero dovuto indicare gli elementi da cui avevano desunto il tipo di danno risarcibile e adottato i criteri liquidativi per giungere alla cifra di 100.000,00 Euro.

2.2 P.F. con il primo motivo denuncia travisamento della prova per omessa valutazione di una prova decisiva e contraddittorietà della motivazione.

Si argomenta che, relativamente alla ritenuta mancata conta delle garze da parte della ricorrente, la Corte trascura che l'assoluzione del coimputato p. da parte del Tribunale era stata motivata proprio con l'affermazione che la P. con un cenno gli aveva confermato di aver contato le garze e che, quindi, il p. non avesse alcun motivo di dubitare non avendo assistito alle fasi precedenti l'intervento.

2.2.1 Con il secondo motivo si denuncia altro vizio di motivazione articolato su più punti. Si censura l'analisi della testimonianza della teste C. che avrebbe affermato che l'infermiere Po., coimputata ed assolta, non era presente nel momento finale dell'intervento e, quindi, al momento della conta delle garze, non tendo però conto del fatto che la C. era andata via dalla sala operatoria, dopo aver preso il neonato e, dunque, non era in grado di riferire se poi la Po. era ritornata, quando ancora l'operazione non era conclusa. Come pure viene ritenuto erroneo, la valutazione dei risultati della perizia grafologica sulla scheda garze atteso che il perito aveva attribuito alla grafia della Po. l'annotazione del numero delle garze di inizio intervento e di fine intervento in termini "è più probabile che non", mentre la Corte esclude che l'annotazione sulla scheda sia opera della Po. stravolgendo il giudizio del perito.

2.2.2 Con il terzo motivo si denuncia altro vizio di motivazione in ordine alla titolarità della posizione di garanzia della P. ed in ordine alla riconoscibilità da parte della P. dell'errore commesso dagli altri membri dell'equipe. Si argomenta che la Corte non individua la condotta negligente asseritamente tenuta dall'imputata, non spiega dove risieda la fonte dell'obbligo di controllo e verifica e, soprattutto, in che modo ella abbia violato tale obbligo, essendo chiaro che, per avere sotto controllo il campo sterile e la vaschetta di risulta delle garze adoperate, non implicava affatto che ella potesse sapere quante garze erano state complessivamente adoperate, recuperate e confluite nel catino e, soprattutto, non la onerava anche del compito della conta concreta delle garze nel catino, attività questa di competenza esclusiva della Po. quale infermiera di sala, qualificata apoditticamente inesperta. Quanto alle specifiche mansioni si rappresenta che l'infermiere c.d. ferrista è tenuto ad agire nel campo operatorio in assoluta sterilità, non potendo avere alcun tipo di contatti con materiale che non possa ritenersi tale. Dunque la P., dopo aver provveduto al conteggio iniziale delle garze sterili prima dell'inizio dell'intervento, nessuna possibilità ha più avuto o poteva avere di toccare o di maneggiare le garze una volta che erano state utilizzate e poste nel catino di risulta; ecco perchè al termine dell'intervento, il computo finale delle garze è stato effettuato materialmente dall'infermiera di sala Po.. Dunque, è del tutto evidente per la difesa che la P., nell'ambito delle attività sue proprie di ferrista, non ha posto in essere alcuna condotta colposa, mentre, nell'ambito del compito secondario di controllo dell'attività altrui, discendente dal cd. principio dell'affidamento temperato, non può essere chiamata a rispondere dell'omissione dei chirurgi.

2.2.3 Con il quarto motivo si rileva la omessa motivazione in merito alla chiesta riduzione della pena.

Motivi della decisione

3. I motivi esposti, di cui alcuni non consentiti in sede di legittimità, sono, comunque, manifestamente infondati, sicchè determinano l'inammissibilità dei ricorsi.

3. 1. In via preliminare è opportuno precisare che entrambi gli imputati non contestano la sussistenza del nesso causale tra le lesioni patite dalla persona offesa e la presenza della garza di cui trattasi nell'addome che ha determinato, appunto, nell'area ileale, come incontrovertibilmente accertato, un ascesso e cancrena con conseguente e necessaria resezione intestinale.

Le questioni poste, quindi, riguardano la valutazione delle condotte degli imputati, con riferimento alla contestata rispettiva posizione di garanzia, nel senso di verificare se abbiano o meno determinato la "dimenticanza" della garza nell'addome della paziente.

In effetti, solo apparentemente le condotte, come contestate in rubrica, possono assumere la duplice natura commissiva ed omissiva:

commissiva nel momento in cui si è introdotta la garza, omissiva nel momento in cui ci si è dimenticati di eliminarla. Ma la prima, però, non afferisce ad una condotta colpevolmente rilevante, atteso che l'uso della garza, nel corso di un intervento chirurgico, all'interno del corpo del paziente è prevista e consentita per assorbire i liquidi (sangue, siero o altro), e, dunque, ciò che rileva ai fini della produzione delle lesioni è solo la condotta omissiva come delineata, a parte l'altro e pur determinante profilo di colpa, in questo caso di omessa o errata diagnosi, addebitato al M. di non essersi accorto dopo l'intervento chirurgico di parto cesareo della presenza della garza nell'addome della paziente dopo che costei, in più occasioni, gli aveva rappresentato sintomi che avrebbero dovuto allarmarlo ed indurlo a procedere ad un esame più accurato.

La Corte territoriale evoca la giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel caso di abbandono nell'addome del paziente di un corpo estraneo, si configura la responsabilità dell'intera équipe medica.

Tale verifica, pertanto, coinvolge tutte le persone in qualche modo impegnate nell'atto operatorio. Nel caso di specie emerge pacificamente che al termine della parte dell'intervento eseguita dal dottor M. non fu da questi eseguito alcun controllo, scaricando la responsabilità sulla infermiera P., l'unica deputata, a suo dire, a compiere l'operazione.

3.2 Non v'è, quindi, chi non veda, ancorchè si denunci un vizio di motivazione, come tutte le censure riguardano una diversa, rispetto a quella ritenuta in sentenza, ricostruzione delle condotte contestate tese a dimostrare che, in quel preciso contesto operatorio, nessuno dei due imputati era tenuto a controllare se il numero delle garze ritirate dall'addome della paziente corrispondesse a quello delle garze utilizzate, affermando, il M., che la conta era stata effettuata dalla P. e costei che il compito non spettava a lei ma ad altra infermiera, la Po..

Il compito di questo Collegio è quello di verificare se i giudici di merito abbiano logicamente giustificato la loro valutazione sulla sufficienza elementi di natura indiziaria acquisiti al processo al fine di pervenire all'affermazione che i ricorrenti dovevano ritenersi responsabili dell'evento lesivo di cui trattasi, in ragione della condotta posta in essere da ognuno di essi, nell'ambito dei doveri di diligenza, prudenza e perizia, loro imposti dalla rispettiva posizione di garanzia.

Il vizio dedotto da entrambi i ricorrenti non è riconducibile al c.d. "travisamento della prova" perchè, in

sostanza, si pone il problema dell'individuazione dei criteri che il giudice deve utilizzare per valutare l'idoneità indiziaria dei fatti accertati e l'efficacia probatoria di questi indizi nonché la loro capacità individualizzante.

Non viene quindi in considerazione il tema della ricomposizione del quadro probatorio ormai "fotografato" con la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito che è inammissibile in questa sede.

Compito del giudice di legittimità non è infatti quello di ricostruire e valutare i fatti diversamente da quanto compiuto dal giudice di merito ma di sindacare la correttezza del ragionamento di questi sulla valutazione relativa alla efficacia indiziaria dei fatti accertati.

Il sindacato di legittimità sul procedimento logico che consente di pervenire al giudizio di attribuzione del fatto con l'utilizzazione di criteri di inferenza, o massime di esperienza, è diretto a verificare se il giudice di merito abbia indicato le ragioni del suo convincimento e se queste ragioni siano plausibili. E, per giungere a queste conclusioni, è necessario verificare se siano stati rispettati i principi di completezza (se il giudice abbia preso in considerazione tutte le informazioni rilevanti), di correttezza e logicità (se le conclusioni siano coerenti con questo materiale e fondate su corretti criteri di inferenza e su deduzioni logicamente ineccepibili).

3. 3 Ebbene, la tenuta motivazionale, alla luce dei principi esposti, dell'impugnata sentenza è incontestabile: la motivazione è esaustiva e condivisibile non rilevandosi alcuna contraddittorietà circa l'analisi degli elementi probatori acquisiti.

Innanzitutto, ha una rilevanza del tutto secondaria la principale prospettazione di vizio motivazionale sotto il profilo della contraddittorietà (v. i primi tre motivi del ricorso M., primo motivo del ricorso della P.) laddove si evidenzia che i giudici di appello, nel richiamarsi per relationem alla sentenza di primo grado, danno per acquisito che la conta delle garze ci fosse stata (da parte della P. che con un cenno al p. - secondo chirurgo - aveva confermato di aver contato le garze), per poi affermare il contrario, pervenendo in tal modo alla affermazione di responsabilità di entrambi gli imputati.

Analizzando il punto, la Corte distrettuale, ancorchè abbia fatto una valutazione del tutto corretta delle dichiarazioni della persona offesa che ha escluso che ci fosse stata la conta, considera i rilievi difensivi che possono far sorgere qualche dubbio sulla completa percezione della D.S. di quanto stesse accadendo intorno a se, rilevando anche, tuttavia, che non c'è alcuna prova delle modalità alternative di conta - cenni, sguardi ecc -, non avendo nessun teste e nessun imputato specificato dettagliatamente come si sarebbe verificata la conta, e, dunque, conclude, pertanto, in modo chiaro - che "non è affatto certo che il computo delle garze sia stato eseguito".

La rilevanza residuale di tale aspetto della vicenda discende da una semplice osservazione: se la conta è stata fatta è certo che essa è stata eseguita in maniera erronea e non esime da responsabilità coloro che erano deputati a farla e/o a controllarne l'esattezza; se la conta non è stata fatta a maggior ragione l'affermazione di responsabilità è corretta.

3. 4 Per ciò che riguarda la posizione del chirurgo l'obbligo di controllo non può ritenersi soddisfatto con il semplice affidamento di essa ad una infermiera, senza interessarsi al suo esito, come ritenuto dall'imputato. La verifica, infatti, implica un controllo attivo che va compiuto interpellando personalmente il personale incaricato e chiedendo i dati numerici dei diversi conteggi; cosa che pacificamente non è stata fatta.

Sempre sul punto della mancata conta delle garze utilizzate, la Corte territoriale, analizzando con puntualità e scrupolo la questione della compilazione delle scheda operatoria, pur non pervenendo ad un giudizio certo di falsità ideologica di quanto annotato circa l'avvenuto computo delle garze, evidenzia la pluralità di dati fattuali e di considerazioni logiche che non possono escludere del tutto la compilazione artata della scheda (V. pag. 10 della sentenza impugnata).

Infine, occorre considerare che la Corte evidenzia un distinto profilo di colpa, tutto proprio del M.. Sul punto la pronunzia d'appello si integra con quella del Tribunale: si è posto in luce che le pezze laparotomiche sono in numero limitato, sicchè il chirurgo può e deve tenere il conto di quante ne usa. Il controllo finale costituisce solo un adempimento aggiuntivo che non esonera il chirurgo stesso dall'adottare per proprio conto le cautele e l'attenzione necessario.

Quanto al secondo profilo di colpa addebitato al M. parimenti si tenta di trasportare sul piano del vizio motivazionale ex [art. 606 c.p.p.](#), lett. e) quella che è una mera prospettazione di fatto, non consentita in questa sede, essendo dati oggettivi inconfutabili le successive visite cui fu sottoposta la D.S. dall'imputato suo ginecologo di fiducia, e, la circostanza che la stessa gli avesse rappresentato i suoi persistenti dolori addominali, le continue nausee e la crescente debolezza. Sono evidenti, quindi, come sottolinea puntualmente la sentenza, i comportamenti superficiali del medico che tenta di discolarsi adducendo una ecografia eseguita, successivamente al parto, e dalla quale non sarebbe emersa la presenza del corpo estraneo nell'addome.

3.5. Per ciò che riguarda la posizione della P., la Corte territoriale evidenzia che costei, nel ruolo di strumentista, aveva specifiche incombenze anche per ciò che attiene al controllo in questione, sia in ordine al conteggio delle garze utilizzate, sia per ciò che riguarda il finale controllo di corrispondenza tra le garze utilizzate e quelle restituite. Se ne deduce che l'imputata è venuta meno all'obbligo di concorrere personalmente alla procedura in questione. Ciò che è mancato, come correttamente evidenzia la Corte territoriale, è stata una procedura di verifica, che non si traduce nella semplice comunicazione di un numero ma implica un controllo che invece è mancato, o che è stato, comunque, effettuato in modo erroneo.

La tesi difensiva della P. di ritenersi esonerata dal compito di conta in quanto, quale ferrista, occupata in una incombenza di assistenza operatoria che richiedeva di agire in completa sterilità e dunque non poteva contaminarsi contando le garze estratte sporche di sangue e che, quindi, il compito incombeva sulla infermiera P., viene prospettata impropriamente nel presente giudizio di legittimità; e d'altra parte non si può trascurare che il primo giudice è pervenuto all'assoluzione della P. sulla scorta della testimonianza della C., escludendo che la prima si trovasse in sala operatoria nel momento in cui si stava concludendo l'intervento.

In definitiva, sia con riguardo alla posizione del chirurgo che della infermiera, va necessariamente rimarcato che il controllo di cui si discute è mirato a fronteggiare un tipico, ricorrente e grave rischio operatorio: quello di lasciare nel corpo del paziente oggetti estranei. Esso è conseguentemente affidato all'intera equipe, proprio per evitare che la pluralità dei difficili compiti a ciascuno demandati, le imprevedibili contingenze di un'attività intrinsecamente complessa come quella chirurgica, la stanchezza o la trascuratezza dei singoli, o altre circostanze possano comunque condurre ad un errore che ha conseguenze sempre gravi. Si richiede, dunque, l'attivo coinvolgimento di tutti i soggetti che intervengono nell'atto operatorio. Essi devono attivamente partecipare alla verifica. In conseguenza, non è prevista nè sarebbe giustificabile razionalmente la delega delle proprie incombenze agli altri operatori, poichè ciò vulnererebbe il carattere plurale, integrato del controllo che ne accresce l'affidabilità.

4 Anche le censure, formulate dalla P., inerenti all'entità della pena sono infondate.

La Corte, pur in presenza di un grado di colpa definita come elevata, ha ritenuto di ridurre la sanzione in considerazione del minore livello di responsabilità attribuito all'infermiere. Si tratta di ponderazioni aderenti alle emergenze fattuali ed immuni da vizi logici e che, in conseguenza, non possono essere riconsiderate nella presente sede di legittimità.

5. Con riguardo all'ultimo motivo del ricorso del M. si rammenta che la quantificazione del danno risarcibile operata dai giudici del merito è provvisoria avendo essi, correttamente, demandato al giudice civile non solo la quantificazione definitiva dei danni risarcibili ma anche la natura dei medesimi, pertanto la censura sul punto è manifestamente infondata.

6. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese

processuali, ciascuno, al pagamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna I ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese in favore della parte civile che liquida in complessivi Euro 3.000,00 oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Udienza pubblica, il 29 aprile 2014.

Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2014